

**SEGRETERIA GENERALE**

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA),  
indirizzo mail: [info@fisinzionale.it](mailto:info@fisinzionale.it), pec: [fisiasociazione@pec.it](mailto:fisiasociazione@pec.it), tel 0828 210897 fax 212558

Lì 17 agosto 2021

Spettabile Presidente FNOPI  
Spettabile Presidente FNOMCeO  
Spettabili Presidenti altre Federazioni Nazionali degli Ordini Professionali.

**Oggetto: Regolamento U.E. 953/2021, richiesta blocco di tutte le sospensioni dal servizio e dalla retribuzione finora avviate per il personale sanitario non vaccinato.**

Come le S.V. in indirizzo ben sapranno il Regolamento U.E. 2021/953 (rettifica in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 211 del 15 giugno 2021) statuisce in maniera definitiva che **"È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate..."** e che **"Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati"**. I Regolamenti U.E. sono atti normativi avente portata generale, obbligatori in tutti i suoi elementi e direttamente applicabili negli ordinamenti degli Stati membri (art. 288, par. 2 del Trattato sul funzionamento dell'UE).

**La portata generale si estrinseca nel fatto che il regolamento (a differenza delle decisioni) non è indirizzato a specifici destinatari, bensì a una o più categorie di destinatari astrattamente determinate.** Le norme contenute nei regolamenti sono obbligatorie in tutti gli elementi e, quindi, disciplinano direttamente la materia a cui si applicano.

L'effetto diretto immediato dei regolamenti comporta che essi non richiedono (a differenza delle direttive) l'adozione di provvedimenti nazionali di attuazione da parte degli Stati membri, ma si applicano immediatamente in tali ordinamenti e sono efficaci nei confronti sia degli Stati che degli individui, senza necessità di ulteriori atti.

**In data 16 agosto 2021 la scrivente Segreteria Generale, congiuntamente, ha ritenuto di dover inviare una denuncia per violazione del diritto dell'UE da parte dell'Italia.** La denuncia presentata contro il Governo, nella persona del Presidente del Consiglio. Il provvedimento nazionale sospettato di violare il diritto dell'Unione è L'art. 4 LEGGE 76/2021, che contiene la previsione dell'obbligo vaccinale contro il Covid-19 per tutto il personale sanitario, come requisito indispensabile per l'esercizio della professione. Per l'inadempimento a tale obbligo il Governo Italiano ha previsto la sospensione dei sanitari dal lavoro e dalla retribuzione. Così facendo, a parere della FISI, il Governo Italiano ha fortemente discriminato il personale sanitario violando il Regolamento U.E. n 953/2021. Nella stessa denuncia viene esposto anche la violazione della **"Carta dei Diritti Fondamentali della U.E."** in particolare dell'Articolo 3 (Diritto all'integrità della persona) **"1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. 2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge; b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone; c) il divieto di fare del corpo umano....."**

**Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali**

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA),  
indirizzo mail: [info@fisinzionale.it](mailto:info@fisinzionale.it), pec: [fisiasociazione@pec.it](mailto:fisiasociazione@pec.it), tel. 0828 210897 fax 212558

**SEGRETERIA GENERALE**

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA),  
indirizzo mail: [info@fisinzionale.it](mailto:info@fisinzionale.it), pec: [fisiassociazione@pec.it](mailto:fisiassociazione@pec.it), tel 0828 210897 fax 212558

Tutto ciò premesso è di lapalissiana evidenza che le normative nazionali che impongono le sospensioni di che trattasi, in oggetto indicate, risultano esser in contrasto con la normativa sovranazionale europea che risulta essere superiore nella gerarchia delle fonti giuridiche.

Per tali motivi il perseverare delle decisioni di sospendere il personale (come previsto da una normativa che si ritiene illegittima per sopravvenuta invalidità derivante dal Regolamento U.E.) e la caparbieta del Governo e delle case farmaceutiche produttrici del siero, nel far sottoscrivere un consenso informato fallace (in concomitanza di un obbligo), **potrebbero esporre chi opera la sospensione ed obbliga (di fatto sotto minaccia della sospensione) al reato di violenza privata (art 610 del codice penale) e art. 629 del codice penale (estorsione).**

Per i motivi espressi ed in narrativa elencati siamo a chiedervi di bloccare tutte le sospensioni, in attesa di chiarimenti provenienti dalla Commissione Europea.

Distinti saluti.

**Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali**    **Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali**  
Segretario Nazionale Federazione della Sanità Pubblica    Segreteria Nazionale di Federazione  
Dario Giacomini    Categoria Medici e Veterinari

Dott. Bacco Pasquale

DOTT. PASQUALE BACCO  
MEDICINA INTERNA  
CHIRURGIA GENERALE  
Reg. Gen. SA 8540



**F.I.S.I.**  
Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali  
Segreteria Generale  
**Scotillo Rolando**

